



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MAZZILLO	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	TOZZI	GIANDOMENICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	MORONI	LUIGI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 4930/10 depositato il 08/06/2010
- avverso la sentenza n° 212/44/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

controparte:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. I.V.A.

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 4930/10

UDIENZA DEL

01/12/2011

ore 09:30

SENTENZA

N° *11/12/2011*

PRONUNCIATA IL:

11/12/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA JL

14/2/2012

Il Segretario
[Signature]

SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La presente controversia ha come oggetto il silenzio-rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IVA, relativamente agli anni dal 1997 al 2003 (IVA su acquisti e importazioni).

Nel ricorso introduttivo la [REDACTED], a fronte del pro-rata di detraibilità applicata in base all'art.19, comma 2, del DPR 633/1972, sosteneva di aver diritto alla detrazione per il totale dell'imposta assolta sugli acquisti, in forza dell'art.13, parte B, lett. c) della Direttiva CEE n.77/388 (VI direttiva IVA) e, quindi, sosteneva la spettanza della restituzione dell'IVA di rivalsa nel suo intero ammontare, in quanto concernente cessione di beni destinati esclusivamente all'esercizio di attività esenti.

L'Ufficio, regolarmente costituitosi, contrastava le eccezioni *ex adverso* sollevate, deducendo l'infondatezza del ricorso.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n.212/44/2009 accoglieva il ricorso, ritenendolo pienamente fondato.

Avverso questa decisione propone appello l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma 1 che ne chiede, con varie argomentazioni, la riforma, per i motivi che verranno esaminati nel prosieguo.

Si costituisce anche la società contribuente presentando proprie controdeduzioni e appello incidentale per chiedere e ottenere gli interessi legali sulle somme costituendo il rimborso di IVA riconosciuto dalla prima sentenza.

La causa viene trattata in pubblica udienza, essendo stata presentata regolare istanza in tal senso.

All'udienza odierna sono presenti il rappresentante dell'Ufficio e il difensore del contribuente.



RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

Questa Commissione ritiene che l'appello dell'Agenzia delle Entrate sia del tutto fondato e vada, pertanto, accolto.

La questione sottoposta all'esame di questo Collegio è stata molto dibattuta nella giurisprudenza di merito, finché è giunta a conclusioni negative

per le imprese che avevano sperato in sostanziosi recuperi di IVA, a seguito della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 27208 del 23.12.2009 che così si è espressa:

"A seguito dell'ordinanza della Corte Europea 6 luglio 2006 (cause riunite C -18/05 e C 155/05) secondo cui la prima parte dell'art. 13, parte 8, lettera c), della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE - in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - deve essere interpretata nel senso che l'esenzione da essa prevista si applica unicamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati da un soggetto passivo per le esigenze di un'attività esentata in forza del detto articolo, ed in quanto l'imposta sul valore aggiunto versata in occasione dell'acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, deve essere respinta la richiesta di una casa di cura, che rende ai propri clienti prestazioni esenti da IVA, volta ad ottenere il rimborso dell'IVA versata sugli acquisti di beni o servizi utilizzati per tali prestazioni".

Ciò premesso, la Commissione rileva che in tema di IVA, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B) letto C) della VI direttiva 388177 CCE del 6/7/2006, si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni e servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata, ancorché esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25.06.1997, in causa C-45/95 con cui la Corte si è limitata ad accertare l'inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un'interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza.

Nel caso in specie, non compete alla [REDACTED] il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni e servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata.

Sulla base delle suindicate considerazioni, la Commissione, in riforma della sentenza della Commissione Provinciale, accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto dichiara non dovuto il rimborso e la legittimità del diniego tacito in ordine all'istanza di restituzione.

Rimangono assorbite e superate le altre questioni sollevate dalle parti, perché irrilevanti alla luce dell'esito del giudizio.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

G. Turi

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio - Sezione 10a, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
"Accoglie l'appello dell'Ufficio; respinge l'appello incidentale del contribuente e condanna la parte soccombente al pagamento di euro 5.658,75 per spese di giudizio".

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del giorno 01.12.2011.

Il Relatore

(Giandomenico Tozzi)



IL PRESIDENTE

(Luigi Mazzillo)

